



**CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SPECIALE D'APPALTO**

PER OPERE, PRESTAZIONI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE, PER IL MANTENIMENTO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E ALLE PARTI COMUNI DELL'INTERPORTO DI TORINO



**S.I.TO S.P.A.**

**SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO-ORBASSANO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

PER OPERE, PRESTAZIONI FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE, PER IL MANTENIMENTO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E ALLE PARTI COMUNI DELL'INTERPORTO DI TORINO

Orbassano, 28 novembre 2017

# INDICE

CAPITOLO I .....	4
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 2 - UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI .....	6
ART. 3 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO .....	7
ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	8
ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE .....	11
ART. 6 - CONDIZIONI DELL'APPALTO .....	11
ART. 7 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE .....	12
CAPITOLO II .....	12
DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....	12
ART. 8 - PRESCRIZIONI VARIE .....	12
ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	13
ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI .....	16
ART. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI .....	16
ART. 12 - OPERE STRUTTURALI .....	18
ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO .....	18
ART. 14 - ORDINI DI LAVORO .....	19
ART. 15 - ESECUZIONE ORDINI DI LAVORO .....	20
ART. 16 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI .....	21
ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA .....	22
ART. 18 - MEZZI PROVVISORIALI .....	23
ART. 19 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI .....	24
ART. 20 - CUSTODIA DEI CANTIERI .....	24
ART. 21 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI .....	25
ART. 22 - SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE .....	25
ART. 23 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI LAVORI .....	25
ART. 24 - CARATTERISTICHE MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE LAVORI .....	25
ART. 25 - MATERIALI IN GENERE .....	26
ART. 26 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI .....	27
CAPITOLO III .....	27
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE .....	27
ART. 27 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	27
ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO .....	30
ART. 29 - ANTICIPAZIONE .....	30
ART. 30 - SCELTA DELL'APPALTATORE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTI E COTTIMI - INTESAZIONI FIDUCIARIE .....	30
ART. 31 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE .....	33
ART. 32 - PENALE PER RITARDO .....	33
ART. 33 - CESSIONE DEL CREDITO .....	35
ART. 34 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	35
ART. 35 - PAGAMENTI IN ACCONTO .....	36
ART. 36 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE .....	37
ART. 37 - CONTO FINALE DEI LAVORI .....	37

ART. 38 - VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO.....	37
ART. 39 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....	38
ART. 40 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	39
ART. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	39
ART. 42 - RECESSO DAL CONTRATTO .....	39
ART. 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
ART. 44 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	40
ART. 45 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI.....	40

## CAPITOLO I

### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione, finalizzata anche alla messa in sicurezza e conservazione, riparazione di immobili, stabili ed uffici di proprietà della S.I.TO SpA o comunque in uso alla S.I.TO SpA come risultanti dall'elenco sotto indicato compresi nel territorio di competenza dell'Interporto di Torino. Inoltre è prevista la manutenzione alle aree comuni dell'interporto con particolare riguardo alla viabilità.

Gli interventi e le opere sono evidenziati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, qui di seguito specificati e ne costituiscono parte integrante.

Trattasi di appalto in un unico lotto.

Gli immobili di proprietà della S.I.TO sono n. 15 di cui n. 11 magazzini, n. 3 immobili con uffici e n. 1 fabbricato con gli impianti tecnologici e più precisamente:

#### INTERPORTO SUD

**PALAZZO UFFICI S.I.TO** – Prima Strada n. 2 – 10043 Orbassano  
sette piani fuori terra e un interrato uso uffici

**PALAZZO OPERATORI DOGANALI** – Prima Strada n. 5 – 10043 Orbassano  
tre piani fuori terra e un seminterrato uso uffici

**MAGAZZINO 1L** – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano  
superficie uffici mq. 2161 – superficie magazzino mq. 9858 - due piani fuori terra

**MAGAZZINO RIPARAZIONE CONTAINERS** – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano  
superficie uffici mq. 457 – superficie magazzino mq. 3612 - due piani fuori terra

**MAGAZZINO PSUD** – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano  
superficie uffici mq. 672 – superficie magazzino mq. 4142 – due piani fuori terra

**FABBRICATO TECNOLOGICO** – Prima Strada n. 1 – 10043 Orbassano  
superficie mq. 720 - due piani fuori terra

**MAGAZZINO Y6** – Terza Strada – 10040 Rivalta di Torino  
superficie uffici mq. 656 – superficie magazzino mq. 3052 - due piani fuori terra

#### INTERPORTO NORD

**MAGAZZINO NORD 1** – Decima Strada – 10100 TORINO

superficie uffici mq. 1142 – superficie magazzino mq. 4369 - due piani fuori terra

**MAGAZZINO NORD 2** – Decima Strada - 10098 RIVOLI

superficie uffici mq. 546 – superficie magazzino mq. 4713 - due piani fuori terra

**MAGAZZINO NORD 7** – Decima Strada – 10043 ORBASSANO

superficie uffici mq. 1401 – superficie magazzino mq. 11306 – due piani fuori terra

**MAGAZZINO NORD 9** – Decima Strada – 10100 TORINO

superficie uffici mq. 640 – superficie magazzino mq. 4936 – due piani fuori terra

**MAGAZZINO NORD 10** – Decima Strada – 10098 Rivoli

superficie uffici mq. 448 – superficie magazzino mq. 3368 – due piani fuori terra

**MAGAZZINO NORD 20** – Ottava Strada – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 640 – superficie magazzino mq. 6192 – due piani fuori terra

**MAGAZZINO NORD 35** – Ottava Strada – 10043 Orbassano

superficie uffici mq. 1188 – superficie magazzino mq. 8521 – tre piani fuori terra

**CASELLO DI CONTROLLO** – Terminal Ferroviario

superficie uffici mq. 535,88 – due piani fuori terra

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dalla Committente e varranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall'elenco così aggiornato.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità della Committente. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.

Con riferimento all'appalto in essere per la manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i., nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) del predetto articolo, per la sicurezza e l'integrità degli immobili in uso alla S.ITO Spa ubicati presso l'Interporto di Torino trattasi di interventi ascrivibili alle seguenti categorie: OG1, OG3, OS3, OS28 e OS30.

	CATEGORIA LAVORI	ANNO 1 [Euro]	ANNO 2 [Euro]	ANNO 3 [Euro]	Importo categoria triennio [Euro]	Sicurezza [Euro]
Opere edili	OG1	288.574,18	270.793,78	235.938,18	795.306,15	59.861,75
Opere Stradali	OG3	102.667,85	114.050,25	80.550,25	297.268,36	22.375,04
Impianti idraulici	OS 3	9.709,77	9.709,77	9.709,77	29.129,31	1.533,12
Impianti termici	OS 28	19.419,54	19.419,54	19.419,54	58.258,63	3.066,24
Impianti elettrici	OS 30	24.274,43	24.274,43	24.274,43	72.823,29	3.832,80
		<b>444.645,78</b>	<b>438.247,78</b>	<b>369.892,18</b>		
					<b>1.252.785,74</b>	<b>90.668,96</b>

**TOTALE: 1.343.454,70 Euro**

Nella successiva tabella le opere alle Cat. OS3-OS28-OS30, sono accorpate nella Cat. OG1.

	CATEGORIA LAVORI	ANNO 1 [Euro]	ANNO 2 [Euro]	ANNO 3 [Euro]	Importo categoria triennio [Euro]	Sicurezza [Euro]
Opere edili	OG1	341.977,93	324.197,53	289.341,93	955.517,38	68.293,92
Opere Stradali	OG3	102.667,85	114.050,25	80.550,25	297.268,36	22.375,04
		<b>444.645,78</b>	<b>438.247,78</b>	<b>369.892,18</b>		
					<b>1.252.785,74</b>	<b>90.668,96</b>

Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **ART. 2 - UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI**

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e smi la Committente individua prima dell'inizio dei lavori, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere; in particolare il Direttore dei Lavori, svolgerà i compiti di coordinamento, supervisione e controllo tecnico contrattuale.

Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'ente appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e la facoltà di far modificare o rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei

dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia ai restanti commi dell'art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e smi.

### **ART. 3 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di appalto o dal verbale di consegna e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo.

Al termine della durata dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione delle attività stesse previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e senza poter per ciò vantare diritti e/o indennità nei confronti dell'Amministrazione. A seguito dell'individuazione del nuovo Appaltatore del servizio, l'Appaltatore dovrà cooperare con l'Amministrazione e con il nuovo Appaltatore al fine di porre in essere ogni azione e/o misura necessaria, di sua competenza, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e l'avvio delle prestazioni.

L'importo complessivo dei lavori, ammonta a € 1.252.785,74 IVA esclusa, al lordo del ribasso d'asta, oltre €90.668,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa e così per complessivi € 1.343.454,70, come risultante dal prospetto sotto riportato.

L'importo a base d'asta è soggetto al regime fiscale dell'IVA.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli importi lordi:

A	Importo dei lavori	1.252.785,74 Euro
B	Oneri della sicurezza	90.668,96 Euro
A+B	Totale	1.343.454,70 Euro

Le categorie di opere di cui al presente appalto sono così classificate:

**Categoria prevalente**

**Categoria OG 1** Euro 955.517,38 **Classifica III**

**Categoria OG3** Euro 297.268,36 **Classifica II**

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell'appalto.

Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni all'importo contrattuale; si applica nella fattispecie quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che si richiama integralmente.

**ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili della S.I.TO SpA o comunque in uso alla S.I.TO SpA e la manutenzione alle aree comuni, che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- interventi nelle parti comuni e nei magazzini di proprietà della Società con demolizioni, intonaci, tinteggiature stuccature, rimurature di infissi, riparazione ed eventuale sostituzione di infissi, ripristino di pavimentazioni, riposizionamento di barriere in c.a. (cordoli – new-jersey) sistemazione di recinzioni di cancelli carrai o pedonali, riparazione di porte normali o REI, sostituzione di porte in genere, sostituzione di serrature, sostituzione vetri e opere murarie in genere;
- interventi urgenti alle murature per infiltrazioni d'acqua sia meteorica che idrosanitaria;
- rimozione e riposizionamento di autobloccanti, sostituzione di lastre in pietra, marmo e/o cemento;
- formazione di accessi pedonali e carrai, scivoli per portatori di handicap, rifacimento di marciapiedi, manutenzioni alle scale, e alle transenne;
- interventi di manutenzione in uffici, rilocalizzazione di pareti mobili e in cartongesso, formazione di nuovi locali, opere edili e impiantistiche per la formazione di nuovi servizi igienici, tinteggiature e maltature interne ed esterne, rimozione e rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi, opere in lattoneria e da fabbro, opere da falegname;
- interventi ad opere viarie, di contenimento stradale e parcheggi comuni interportuali
- demolizione di tramezzi e murature;
- scassi e tagli a sezione obbligatoria;
- rifacimento di muratura e formazione di intonaci;
- ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali;

- sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
- demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento;
- riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici;
- riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche;
- opere di decorazione interne ed esterne;
- opere da vetraio;
- opere da fabbro;
- opere da falegname;
- opere di sistemazione stradale;
- impianti elettrici;
- impianti termici;
- impianti idraulici;

e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili di proprietà della Committente e alla loro salvaguardia e nell'interesse dei servizi interportuali.

Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione degli immobili della S.I.TO SpA o comunque in uso alla stessa e alle aree comuni, consegue che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione a demolizioni, riparazioni, modifiche e sistemazioni speciali, sia di importanza costruttiva corrente, sia anche di speciali caratteristiche, fermo restando le condizioni di contratto.

L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche.

**Per la descrizione dei singoli interventi, si rimanda all'elenco indicato nella *Relazione Generale*.**

L'elenco degli interventi avendo l'appalto durata di tre anni è soggetto a variazioni dovute a imprevisti che si possono verificare durante il periodo di durata del contratto.

Tutti i lavori devono essere eseguiti con personale e mezzi idonei ed adeguati, di efficienza tale e numero da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.

**Le prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Si tratta, quindi di interventi che riguardano esclusivamente lavorazioni inerenti la manutenzione ordinaria o straordinaria definita anche di "pronto intervento o d'urgenza".**

Ciò differenzia e caratterizza questo appalto dagli altri che sono pienamente definiti sia nel contenuto prestazione ed esecutivo, sia nel numero e sia nella localizzazione. Quindi in questo caso non si tratta di normale appalto di esecuzione di lavori. L'impresa nella programmazione dei

lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con edifici e servizi funzionanti ed in piena attività, considerandone i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta. I lavori saranno eseguiti in presenza di personale che lavora all'interno degli immobili/magazzini e di terzi che vi accedono per usufruirne dei relativi servizi. L'impresa non potrà pretendere ulteriori compensi di qualsiasi natura.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà adottare ogni precauzione volta ad assicurare la sicurezza e salute all'interno degli ambienti in cui opera.

Oltre alla ordinaria attività, particolare caratteristica del presente appalto è **la necessità di dare esecuzione a parte delle opere ordinate con urgenza** garantendo, nel contempo, la migliore qualità degli interventi, che, per la loro peculiarità, dovranno essere immediatamente eseguiti. Di tale specifica esigenza l'Appaltatore dovrà tenere conto, sia ai fini della valutazione dell'offerta, sia ai fini della valutazione della propria organizzazione di impresa.

La Committente, potrà ordinare all'appaltatore ulteriori prestazioni e forniture al di fuori di quelle indicate nell'elenco che, per la loro natura, possono rivestire carattere di **opere straordinarie e non solo di ordinaria manutenzione** in via eccezionale, per esigenze specifiche a salvaguardia della sicurezza e incolumità dei servizi dell'Interporto e a salvaguardia del territorio interessato e nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori. In caso del verificarsi di particolari condizioni, quali eventi meteorologici, incidenti stradali e specifici interventi a salvaguardia delle infrastrutture, della viabilità, della sicurezza stradale interportuale, la SITO Spa richiederà all'Appaltatore di formulare un preventivo di dettaglio; l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire tali interventi senza apporre eccezioni in merito e trarne motivi per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura. Tali opere verranno eseguite agli stessi patti e condizioni offerti in sede di gara e disciplinate nel contratto.

**La Committente per contro si riserva la facoltà di interpellare, per l'esecuzione di dette opere, altre ditte, senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti di qualsiasi sorta, anche al fine di verificare un ulteriore risparmio nelle lavorazioni da eseguire.**

L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili del personale dipendente. L'appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali ed eseguite senza preventivo ordine scritto della Committente. Delle varianti o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Committente, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Committente.

Dal fatto che il presente appalto concerne i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili e delle parti comuni dell'Interporto di Torino, consegue che la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le opere ed a fornire tutto quanto richiesto in relazione agli interventi eseguiti.

#### **ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano da quanto precisato ed indicato dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i dettagli di esecuzione, da eventuali disegni forniti a corredo, dagli elementi descrittivi del presente Capitolato o da eventuali altri documenti a completamento.

La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

#### **ART. 6 - CONDIZIONI DELL'APPALTO**

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore si impegna a eseguire quanto previsto dal presente Capitolato e dagli elaborati progettuali e dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Al momento dell'affidamento del contratto l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato). Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di personale degli uffici della S.I.TO SpA.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa dà atto di conoscere i vincoli e gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione le attività interessate dalle opere manutentive.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino alla ultimazione. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

#### **ART. 7 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'ufficio di Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli, prima di dar corso all'ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 191 del D.P.R. 207/2010 provvisoriamente ancora in vigore.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Committente ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **CAPITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **ART. 8 - PRESCRIZIONI VARIE**

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire prima della consegna dei lavori, alla Direzione Lavori e alla Committente i seguenti documenti:

1) l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.

Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.Lgs 81/2008 e smi, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

3) Piano operativo di sicurezza (POS)

4) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto

5) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori dell'Ente Appaltante.

#### **ART. 9 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli altri oneri previsti dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno compresi nell'importo contrattuale a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:

- a. la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
- b. la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
- c. la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
- d. la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
- e. tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
- f. tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
- g. tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
- h. la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
- i. osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
- j. comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- k. ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
- l. sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
- m. l'Appaltatore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea,

benvista dalla Direzione dei Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

n. L'appaltatore inoltre dovrà attenersi e rispettare tutti gli obblighi gli adempimenti di legge previsti dal D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i. in materia di sicurezza.

o. L'osservanza di tutte le norme di legge vigenti, assumendo a proprio carico tutte le spese per sopralluoghi, diritti, ecc.

p. L'osservanza e il rispetto da parte dell'appaltatore delle norme che regolano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di appartenenza nei confronti dei propri dipendenti, nonché l'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori previste dall'art.7 del D.M. 19.04.2000 N. 145 e dallo Statuto dei Lavoratori. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

q. L'apposizione di cartelli di avviso e fanali di segnalazione diurne e notturne nei tratti stradali indicati dall'Ufficio Tecnico della S.I.TO S.p.A. e l'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della Strada.

r. La riparazione e il risarcimento di eventuali danni di qualsiasi genere, ancorché dipendenti da cause di forza maggiore, che si verificano durante le manutenzioni varie.

s. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute dal D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Committente, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. La committente inoltre si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o per causa delle opere appaltate da parte dell'appaltatore e dei propri dipendenti tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza.

t. Il provvedere alla fornitura e installazione, a propria cura e spese, delle richieste tabelle con l'indicazione dei lavori con la dicitura che sarà indicata dalla S.I.TO S.p.A.

u. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui **all'Elenco Prezzi Regione Piemonte 2016**.

v. L'organizzazione del lavoro in linea generale con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente.

#### Obblighi concernenti la mano d'opera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall'apposito tesserino di riconoscimento. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali.

#### Obblighi speciali

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

L'imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà per tale ricostruzione riconosciuto e corrisposto.

Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a "regola d'arte".

La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre, un'adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione lavori, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.

#### Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà:

- segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
- segnalare alla Direzione Lavori, prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art 105 D.lgs. n. 50/2016 e smi e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall'impresa all'atto dell'offerta.

L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall'art.105, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all'art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo.

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La ditta appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci.

#### **ART. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Codice etico S.I.TO pubblicato sul sito internet dell'Ente Appaltante.

L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.lgs. 50/2016 e s.m.i, correlati

Decreti attuativi e Linee guida ANAC emanandi nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- delle norme in materia ambientale.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008.

A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art.7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M..

Inoltre l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

L'appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., sia il D.P.R. 06.06.2001 N. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti

(nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.) sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009 e s.m.i..

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

#### **ART. 12 - OPERE STRUTTURALI**

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dall'Ente Appaltante.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i..

Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.

Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dall'Ente Appaltante.

Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Impresa la quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.

#### **ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) le polizze di garanzia di cui all'art. 27 del presente capitolato
- c) l'offerta economica
- d) la Relazione Generale ed elenco lavori e lavorazioni
- e) la Planimetria Generale dell'Interporto
- f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento
- g) il Bando
- h) il Disciplinare
- i) bozza schema di contratto
- j) Specifiche Tecniche

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **ART. 14 - ORDINI DI LAVORO**

Le singole lavorazioni, in fase esecutiva, verranno affidate mediante ordini di lavoro.

Trattandosi di lavori, occorrenti per la manutenzione, per il mantenimento, per la messa in sicurezza e la riparazione degli immobili di proprietà e delle parti comuni dell'Interporto di Torino da eseguirsi secondo le esigenze della Committente, gli importi delle lavorazioni riportate nella tabella della *Relazione Generale* indicate come di seguito

LAVORI
Manutenzione edile OG1
Manutenzione edile OG3
Manutenzione edile OS3 - OS 28 - OS 30

verranno di volta in volta calcolati applicando i prezzi dei materiali e della manodopera che risultano dal vigente Prezziario Regione Piemonte 2016.

Si intendono comprese nell'elenco prezzi della Regione Piemonte tutte le spese per mezzi d'opera, attrezzature, assicurazioni di ogni genere, forniture dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, noli, ecc. e tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti e a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Con ciascun ordine di lavoro verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascuna ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;
- e) l'importo presunto degli interventi del singolo lavoro con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- f) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione dell'ordine, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente appalto.

#### **ART. 15 - ESECUZIONE ORDINI DI LAVORO**

Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta approvata dalla Committente.

L'Amministrazione comunicherà all'Esecutore gli ordini di lavoro o in casi urgenti verbalmente, ogni disposizione, istruzione, necessità di esecuzione di opere e forniture; nella comunicazione verrà indicato un congruo termine entro il quale le prestazioni dovranno essere ultimate; entro i successivi 3 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori in argomento, l'impresa appaltatrice ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Lavori.

In caso di chiamata l'appaltatore deve mettersi in contatto con la Committente entro 60 minuti dalla chiamata stessa.

Qualora l'Impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate, la Committente si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta. In tal caso alla Ditta aggiudicatrice verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per l'esecuzione dell'intervento.

Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l'Amministrazione si riserva la possibilità di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate.

Le prestazioni, oggetto del presente appalto, potranno essere richieste all'Appaltatore in qualunque ora del giorno o della notte di qualunque giorno, feriale e/o festivo, a seconda la necessità o l'urgenza; a tal fine l'Appaltatore dovrà indicare un idoneo recapito compreso quello telefonico e cellulare **per servizio di reperibilità 24 ore su 24** e dovrà disporre di un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione di lavori improvvisi, urgenti ed indifferibili ordinati dalla Direzione Lavori.

**L'Impresa aggiudicataria per tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicatrice dell'appalto ha l'obbligo di eseguire sugli immobili e sull'area interportuale secondo la procedura prevista all'art. 1 del presente Capitolato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 00.00 alle ore**

**08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.**

Gli interventi potranno essere segnalati alla Ditta dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori oltre che dai reperibili della S.I.TO SpA.

**La ditta appaltatrice è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico e mail o fax per ricevere richieste d'intervento** e dovrà disporre di un congruo numero di operai e di mezzi per l'esecuzione di lavori improvvisi, urgenti ed indifferibili ordinati dalla Direzione Lavori.

In caso di chiamata l'appaltatore deve mettersi in contatto con la Committente entro 60 minuti dalla chiamata stessa.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare all'ufficio tecnico della Committente l'elenco del personale reperibile ed il loro recapito telefonico per la reperibilità relativa alla manutenzione degli immobili e dell'area Interportuale nei tempi e secondo le modalità da concordare.

**Per tale servizio non compete alla ditta alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.**

**Gli interventi urgenti, improvvisi ed indifferibili verranno contabilizzati a consuntivo applicando i Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2016**

Qualora l'Impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate durante le ore di reperibilità, la Committente si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta. In tal caso alla Ditta aggiudicatrice verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per l'esecuzione dell'intervento.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali e nei giorni festivi. Si richiama l'attenzione dell'appaltatore che la mancata risposta nei tempi indicati costituisce grave inadempimento e motivo per richiedere la rescissione del contratto e procedere d'ufficio in danno dell'esecutore venendo meno la possibilità di organizzare il funzionamento di parte degli interventi.

Qualora l'impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate tempestivamente, fatta salva comunque la rivalsa sull'Appaltatore dei danni dal mancato o tardivo intervento, la Committente si riserva la possibilità di farle eseguire da altra Ditta.

In tal caso alla Ditta aggiudicatrice verrà comminata una penale pari al maggior onere sostenuto dalla Committente per la mancata applicazione dei prezzi contrattuali dell'appalto in oggetto avendo dovuto affidare le lavorazioni ad altro soggetto.

#### **ART. 16 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI**

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei singoli interventi verrà indicato sugli ordini di lavoro. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi l'appaltatore ne darà atto comunicandolo per iscritto alla Committente.

I lavori saranno eseguiti con sollecitudine e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA**

Tutti i lavori previsti, devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'esecutore e contabilizzati con riferimento ai seguenti elenchi prezzi:

- **“Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2016”** e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

Per eventuali lavori *in economia* i prezzi sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi unitari contrattuali sono riportati nel **Prezziario Regione Piemonte 2016** in base ai quali verranno pagati i singoli lavori, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, noli, perdite ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto ed a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. Nel caso in cui i prezzi

non siano desumibili dal suddetto Prezziario, l'Appaltatore dovrà fornire tre preventivi in rispetto delle regole di mercato, affidando i lavori al prezzo più conveniente per la Committente.

Per i materiali soggetti a notevoli variazioni di prezzo nel corso dei lavori che al momento della gara non erano quantificabili, verranno applicati i prezzi correnti di mercato.

Tutti i prezzi sopra richiamati, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

**Il costo della mano d'opera manodopera quello desunto dal Contratto Provinciale del Lavoro (paga+oneri) vigente il giorno della gara.**

Si intendono comprese nell'elenco prezzi della Regione Piemonte tutte le spese per mezzi d'opera, attrezzature, assicurazioni di ogni genere, forniture dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, noli, ecc. e tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti e a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

#### **ART. 18 - MEZZI PROVVISORIALI**

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisoriali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
- b) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
- c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
- d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
- g) steccati;
- h) almeno un autocarro idoneo al trasporto di materiali e/o materiali di risulta;
- i) mezzi di trasporto atti allo spostamento degli operai con un minimo di attrezzatura al seguito.

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisoriali dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:

- a) paranchi ed argani di qualunque portata;
- b) ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
- c) piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
- d) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4; 5) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi. L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.

#### **ART. 19 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI**

L'esecutore, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'esecutore durante l'esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell'art. 95 del D.Lgs 81/08 s.m.i. - misure generali di tutela.

La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

#### **ART. 20 - CUSTODIA DEI CANTIERI**

È a carico e a cura dell'appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

#### **ART. 21 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016 e smi, dopo l'aggiudicazione.

Nel periodo di operatività del Contratto verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista.

#### **ART. 22 - SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE**

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Committente d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei singoli interventi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma, la Committente può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo non spetta all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

#### **ART. 23 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI LAVORI**

Fermo restando l'importo massimo del contratto sono ammesse eventuali modifiche e variazioni, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che si richiama integralmente.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione al contratto se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e approvata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto dall'art. 149 comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi.

Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

#### **ART. 24 – CARATTERISTICHE MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE LAVORI**

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati. Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:

- documentazione attestante la fine lavori;
- documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine indicato dalla Committente.

La Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione della prestazione nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### **ART. 25 - MATERIALI IN GENERE**

Come regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico della S.I.TO S.p.A., rispondano alle caratteristiche/prestazioni a norma di legge. L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Committente.

**Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare dalla certificazione CE di conformità rilasciata dal produttore o da documentazione analoga sostitutiva. L'appaltatore inoltre dovrà rilasciare dichiarazione relativa alla corretta posa.**

La Committente avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di fare modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Qualora la Committente lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle componenti, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dell'A.S.L. o altri enti, l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

L'accettazione, la qualità, l'impiego dei materiali, la provvista sono inoltre disciplinati dagli art. 15-16-17 del D.M. L.L.P.P. del 19.04.2000 n. 145 capitolato generale d'appalto oggi ricompreso nel

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

#### **ART. 26 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

Le demolizioni di murature in genere, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature e le strutture esistenti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Committente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Committente.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico della S.I.TO S.p.A. devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dall'ufficio stesso usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Committente, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, alle pubbliche discariche autorizzate nel rispetto delle norme vigenti e con oneri di smaltimento, a proprio carico, rilasciandone alla Committente relativa documentazione.

### **CAPITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ART. 27 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **27.1 Garanzie**

##### **27.1.1 Garanzia provvisoria**

L'offerta da presentare, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è corredata da una cauzione pari al due per cento dell'importo complessivo a base d'asta.

Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione ad eccezione del secondo in graduatoria. La garanzia medesima copre la

mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e smi qualora l'Impresa risultasse aggiudicataria.

La medesima garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e smi, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58/98 e smi.

#### **27.1.2. Garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e smi con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, di cui al precedente punto 12.1.1 da parte dell'Ente Appaltante che l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto, nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme che l'Ente Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Ente Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 l'Ente appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La predetta garanzia di cui all'articolo 12.1.2 dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e smi, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58/98 e smi.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

Le garanzie di cui agli artt. 27.1.1 e 27.1.2 devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui all'art. 27.1.2 deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma. dell'art. 1957 c.c..

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'appaltatore.

### **27.1.3 Riduzioni delle garanzie**

L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e smi qualora gli operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate (ISO 9000, EMAS, ISO14000, ISO14064 e OHSAS 18001) che si richiamano integralmente. Per fruire delle predette riduzioni l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi descritti dalle norme vigenti.

### **27.2 Copertura assicurativa**

Per il contratto d'appalto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del contratto. La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo e comunque non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore.

Dette polizze, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 – OPERE: massimale pari all'importo a base di gara;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 1.000.000,00;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00;
- R.C. - € 1.000.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia da parte dell'ente appaltante.

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'Appaltatore.

## **ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO**

### **28.1 Spese di contratto e di pubblicazione del bando di gara**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese:

Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate all'Ente appaltante dall'Aggiudicatario.

### **28.2 Termine e Modalità di stipula**

Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto deve aver luogo entro centoventi giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 D.lgs. n. 50/2016 e smi.

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016 e smi).

## **ART. 29 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi.

## **ART. 30 - SCELTA DELL'APPALTATORE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTI E COTTIMI - INTESAZIONI FIDUCIARIE**

### **30.1 Scelta dell'appaltatore**

La scelta del contraente avverrà procedura aperta ai sensi dell'art 60 D.lgs. n. 50/2016 e smi.

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, art. 95 – comma 4 – Lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

### **30.2 Subappalti e cottimi**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a al contratto, è subordinato all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e smi.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'aggiudicatario della procedura aperta, in sede di dichiarazioni di gara, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e la terna dei subappaltatori; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato
2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate nonché la documentazione prevista allegati XVII del D.lgs 81/2008 e smi – Idoneità tecnico professionale .
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo;
4. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i (per le parti ancora in vigore) in materia di qualificazione delle imprese e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 lettera c) dell'articolo in esame;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall' art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione appaltante entro i termini previsti dalla normativa in essere. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

I piani di sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 89, comma 1, lettera h del D. Lgs 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i..

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **30.3 Intestazioni fiduciarie**

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e s.m.i., le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

### **ART. 31 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto scritto ed essere inviato all'ufficio tecnico della S.I.TO SpA. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

### **ART. 32 - PENALE PER RITARDO**

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per l'inizio o per l'ultimazione di ogni singolo ordine di lavoro nonché in caso di ritardo nella ripresa dei lavori, conseguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore lavori o nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo di ogni ordine di lavoro.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Il ritardo che comporta l'applicazione della penale è segnalata dal Direttore Lavori al Responsabile del Procedimento.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del contratto, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento, promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto ai sensi del comma 3 art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e smi e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Per lavori improvvisi, urgenti e indifferibili ordinati dalla Committente e non eseguiti tempestivamente, fatta salva comunque la rivalsa sull'Appaltatore dei danni causati dal mancato o tardivo intervento, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo dell'intervento determinato a consuntivo, previo accertamento nei modi suindicati.

#### **Penali per mancata risposta in reperibilità**

Qualora durante le ore di reperibilità le figure preposte su specificate non riescano a comunicare con il reperibile della Ditta aggiudicataria, verrà comminata una penale pari a 200,00 Euro riferita alla chiamata per ogni singolo intervento.

Le penali suindicate, verranno trattenute senza altre formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti, come previsto dalle norme in essere ai sensi di Legge.

Il mancato rispetto delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori relativi ai singoli ordini di lavoro emessi, costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e grave ritardo da parte dell'Appaltatore, pertanto la Committente potrà riservarsi di procedere alla risoluzione in danno del contratto (Art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi).

In caso di inadempienza nella prestazione d'opera, nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Ufficio Tecnico per la chiusura di ogni singolo intervento, la Committente si riserva il diritto di procedere, senza altra formalità, all'esecuzione dei lavori (affidandoli ad altre ditte) in danno ed il relativo importo sarà a carico dell'Appaltatore così come previsto all'art. 15 del presente Capitolato.

In caso di difettosa manutenzione e di mancata osservanza degli ordini di lavoro dell'Ufficio Tecnico della S.I.TO S.p.A. si procederà, senza altra formalità, all'esecuzione dei lavori (affidandoli ad altre ditte) in danno ed il relativo importo sarà a carico dell'Appaltatore così come previsto all'art. 15 del presente Capitolato.

In caso di inadempienza nella presentazione del preventivo (Art. 14 Ordini di lavoro) per le lavorazioni indicate nella tabella della *Relazione Generale* come Manutenzione edile OG1,

Manutenzione edile OG3, Manutenzione edili OS3-OS28-OS30, la scrivente sarà libera di richiedere preventivi a terzi senza nulla garantire alla ditta manutentrice.

Nel caso in cui l'Impresa manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'appalto, la Committente a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio in tutto o in parte alla esecuzione dei lavori a spese dell'impresa od anche a rescindere immediatamente il contratto per grave inadempimento e grave ritardo nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 136, 137 e 138 del Codice Civile e s.m.i mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora e ciò senza che la ditta possa accampare pretese di alcuna sorta salvo il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Committente fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Committente.

#### **ART. 33 - CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto d'appalto effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **ART. 34 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

L'esecutore, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

### **ART. 35 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

La fatturazione dei lavori dovrà essere effettuata con cadenza mensile sulla base degli ordini di lavoro eseguiti e ultimati, a decorrere dall'inizio del contratto.

**Sulle rate di acconto dovrà essere indicata la ritenuta pari allo 0,5% prevista ai sensi di legge.**

**Si precisa che in sede di pagamento di ogni fattura, verrà applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge.**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione dei singoli ordini di lavoro mensili in relazione all'entità dei lavori eseguiti;

Si precisa che la compilazione ed emissione dell'autorizzazione da parte della Committente all'Impresa esecutrice, per la liquidazione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Impresa del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L..

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo degli ordini di lavoro effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge..

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187,

convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto d'appalto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

Il relativo pagamento, accertato il regolare svolgimento e la regolare esecuzione dei lavori, avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

Il pagamento di ogni fattura è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89 e in formato ai sensi delle norme di Legge vigenti per la S.I.TO SpA.

Le ritenute dello 0,5 % possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione e approvazione del certificato di collaudo che avverrà entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori .

#### **ART. 36 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

#### **ART. 37 - CONTO FINALE DEI LAVORI**

Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010 e smi entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 e smi in relazione ai reclami dell'esecutore sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto finale.

#### **ART. 38 - VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO**

Il certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell'art.102 D.lgs. n. 50/2016 e smi, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo ordine di lavoro.

Per il procedimento del collaudo e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine. (art. 102, comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i).

Il pagamento della rata di saldo 0,5 % verrà erogato entro 30 giorni dalla data del Certificato di Collaudo.

La corresponsione della rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche ex lege previste.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia. Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico del Committente.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 102 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 39 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all'articolo precedente del presente capitolato), sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

#### **ART. 40 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

#### **ART. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e smi nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 42 da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

La risoluzione del contratto implica e l'applicazione dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

#### **ART. 42 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Committente può recedere, in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.

La Committente può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **ART. 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, cui si fa integrale rinvio.

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dal Contratto e per tutti i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Torino.

#### **ART. 44 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 45 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U..

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o

periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Nell'ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese.